

# Bastano i messaggi via WhatsApp per provare il credito del professore

## Contenzioso civile

Il docente aveva impartito lezioni private ma poi era stato pagato per intero

Per il giudice di pace, che ha concesso decreto ingiuntivo, lo scambio di testi fa prova

**Fulvio Pironti**

Secondo il giudice di pace di Avellino lo scambio di messaggi WhatsApp è prova idonea dell'esistenza di un credito e base per il decreto ingiuntivo.

Il creditore aveva svolto lezioni private di matematica, la madre del

ragazzino, dopo aver concordato e corrisposto a rate una parte dell'importo, rimaneva debitrice di una somma residua. A nulla erano valse i solleciti a pagare tramite WhatsApp, anche in forma rateizzata, la differenza. Dal tenore dei messaggi emergeva con chiarezza l'obbligazione di pagamento residua, tant'è che gli scritti configurano una vera e propria promessa di pagamento e ricognizione di debito (articolo 1988 del Codice civile).

Poiché i messaggi WhatsApp integrano promesse unilaterali per scrittura privata, il professore aveva posto l'accento sulla idoneità di tali mezzi informatici in quanto equiparati alla tradizionale scrittura privata.

Dai messaggi emergeva chiaramente l'esistenza dell'obbligo di pagamento, scambi sufficienti come idonea prova scritta del credito, ma

che tuttavia non possono fondare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà.

Il messaggio WhatsApp rientra nel novero delle prove documentali conosciute dall'ordinamento tramite una sua qualificazione nei termini di riproduzione informatica.

Tale messaggistica, integrante prova documentale, è stata ritenuta idonea prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo laddove recante la ricognizione del debito effettuata dal debitore in favore del creditore.

L'articolo 2712 del Codice civile prevede che le riproduzioni informatiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova. Ed è proprio la dicitura «ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose» a condurre a una interpretazione estensiva

della norma fino a comprendervi ogni nuova forma di rappresentazione dei fatti tra cui, per l'appunto, i messaggi WhatsApp. Tale messaggistica istantanea scambiata attraverso una piattaforma costituisce idonea prova scritta a norma dell'articolo 633, n. 1, in forza dell'articolo 634, comma 1 del Codice di procedura civile che ne integra il contenuto, prevedendo che siano «prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente le ...promesse unilaterali per scrittura privata... anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile».

In conclusione, deve essere concessa la tutela monitoria al ricorrente sulla base delle trascrizioni dei messaggi WhatsApp che contengano una ricognizione di debito attesa la rilevanza attribuita dall'articolo 634 del Codice procedura civile.